N.R.G. 4289/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott.ssa Gabriella Puzzovio, all'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato, la seguente

SENTENZA ex art 127 ter cpc

nella causa proposta da

D[redacted] BI[redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. SANCES MATTEO

ricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE rappresentato e difeso [redacted])

Resistente

INPS con [redacted]

Resistente

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 618 bis cpc, depositato 05/04/2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, DC[redacted] Bi[redacted] ha convenuto Inps e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE davanti al Giudice del Lavoro di Lecce, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di cui al ricorso.

In particolare, il ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.0592023[redacted]0 nonché della cartella esattoriale

Firmato Da: GABRIELLA PUZZOVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1271333ef82a575bf4007d4725db5ba7

sottostante n.05920000022 relativa a contributi dell'anno 1991, eccependo la prescrizione del credito e l'infondatezza della pretesa creditoria.

Si costituiva le convenute contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto e in diritto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Nelle more del giudizio, la titolarità del procedimento veniva assunta dall'odierno giudicante a seguito della variazione tabellare n. 6 del 7 gennaio 2026.

All'udienza di discussione, celebrata mediante scambio di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano le proprie conclusioni richiamando quelle di cui agli atti introduttivi.

La causa veniva, quindi, veniva decisa come da dispositivo.

***

In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

In materia di riscossione di crediti previdenziali, la giurisprudenza di legittimità distingue, in ragione della natura della contestazione, tra: l'opposizione al ruolo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva; l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., esperibile quando si contesti il diritto dell'ente di procedere alla riscossione per difetto originario del titolo ovvero per fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti, quale la prescrizione; l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., riservata ai vizi formali del titolo, della cartella, della relativa notificazione o degli atti successivi della procedura (cfr. Cass. nn. 16425/2019, 6704/2016, 594/2016, 24215/2009).

La qualificazione dell'azione deve, tuttavia, essere operata alla luce del petitum sostanziale e della causa petendi, avuto riguardo alla concreta finalità della censura proposta.

È vero che il vizio di notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, ove dedotto in sé e per sé, attiene alla regolarità formale della sequenza procedimentale e soggiace alla disciplina dell'art. 617 c.p.c.; diverso è, tuttavia, il caso in cui l'omessa notificazione venga allegata non quale autonomo motivo di invalidità dell'atto, ma in funzione della contestazione del diritto stesso dell'ente alla riscossione, segnatamente per sostenere l'intervenuta prescrizione del credito.

In tale prospettiva, la Suprema Corte ha chiarito che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può assumere anche funzione recuperatoria della tutela non tempestivamente esercitabile per omessa notificazione dell'atto presupposto (Cass. n. 24506/2016) e, più specificamente, che la deduzione

Firmato Da: GABRIELLA PUZZOVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1271333ef82a575bf4007d4725db5ba7

della mancata notificazione della cartella, quando sia funzionale all'eccezione di prescrizione e diretta a negare l'efficacia interruttiva dell'atto, inerisce al merito della pretesa creditoria (Cass. nn. 22292/2019 e 29294/2019).

Tanto premesso, nella specie la domanda è ammissibile atteso che il ricorrente non si è limitato a denunciare l'omessa notificazione della cartella quale vizio formale autonomamente invalidante, ma ha contestato in radice la persistente esistenza del diritto alla riscossione, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito contributivo risalente all'anno 1991.

Venendo quindi ad esaminare il merito della pretesa, occorre comprendere se è maturata la prescrizione del credito contributivo.

Com'è noto i crediti azionati attengono a contribuzione risalente all'anno 1991 e sono soggetti, in ragione dell'epoca di maturazione e del regime transitorio dettato dall'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, al termine prescrizionale decennale previsto dalla disciplina previgente.

A fronte della specifica eccezione sollevata dal ricorrente, gravava sulle parti convenute l'onere di dimostrare l'esistenza di atti idonei ad interrompere tempestivamente il corso della prescrizione.

Tale prova non è stata fornita, non risultando dimostrata né la rituale notificazione della cartella sottesa all'intimazione opposta, né quella di ulteriori atti aventi efficacia interruttiva. Né a tale carenza può supplire la mera produzione dell'estratto di ruolo, che attesta le risultanze interne della riscossione, ma non costituisce, di per sé, prova del perfezionamento della notificazione dell'atto nei confronti del destinatario.

Ne consegue che, anche facendo applicazione del più ampio termine decennale, tra l'insorgenza del credito contributivo, risalente al 1991, e gli atti successivamente portati a conoscenza del debitore risulta trascorso un arco temporale largamente superiore al termine di prescrizione, senza che sia stata fornita prova di validi atti interruttivi.

Né vale a condurre a diversa conclusione la domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente nell'anno 2019. Anche a voler attribuire a tale domanda natura ricognitiva del debito, essa è intervenuta quando il termine prescrizionale decennale era già da tempo integralmente decorso.

L'effetto interruttivo del riconoscimento del debito presuppone, infatti, una prescrizione ancora in corso e non può, per ciò solo, determinare la reviviscenza di un diritto già estinto, salva la diversa ipotesi della rinuncia alla prescrizione già maturata, da valutarsi alla luce dell'art. 2937 c.c.

Firmato Da: GABRIELLA PUZZOVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1271333ef82a575bf4007d4725db5ba7

La domanda di definizione agevolata del 2019 non è, pertanto, idonea a colmare *ex post* l'assenza di atti interruttivi nel lungo periodo precedente, essendo intervenuta quando la prescrizione era ormai ampiamente maturata.

Deve, dunque, essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto delle parti convenute di procedere alla relativa riscossione.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambe le convenute in solido.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G.4289 2024 , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accoglie il ricorso e dichiara prescritto il credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata relativo all'avviso di addebito n. 059200000225

condanna INPS e ADER al pagamento, in solido, in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.600,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.

Lecce 12/10/2026

Il Giudice

Gabriella Puzzovio

Firmato Da: GABRIELLA PUZZOVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1271333ef82a575bf4007d4725db5ba7

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 4939 / 2026 .

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell' avv. MATTEO SANCES .

Lecce, 23-11-2026

TRIBUNALE DI LECCE

Il CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Vita LISI)